



Alimentari Artigianato

Aziende Artigiane e non artigiane con meno di 15 dipendenti
Settori: Alimentari, Pasticcerie, Panificazione, Vini, Pastifici
ed Affini

In vigore dal 01.08.2024 al 31.07.2027
Codice CNEL per flusso Uniemens: Cod. E01G



CONFLAVORO
Piccole Medie Imprese



CONFESAL
CONFEDERAZIONE GENERALE
SINDACATI AUTONOMI LAVORATORI



CONFESAL

SINTESI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO **Aziende Artigiane e non artigiane con meno di 15 dipendenti Settori:** **Alimentari, Pasticcerie, Panificazione, Vini, Pastifici ed Affini**

Integrato con accordo modificativo del 10/09/24

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente contratto collettivo nazionale si applica ai dipendenti delle Imprese Artigiane e non artigiane con meno di 15 dipendenti che operano nei seguenti settori riportati a titolo non esaustivo:

SETTORE ALIMENTARE, PASTIFICI, PASTICCERIE VINI ed AFFINI

Acque e bevande minerali e gassate; alcolici in generale ed acqueviti; produzioni e sottoproduzioni affini e derivate dalla produzione di spiriti; distillatori; alimenti dietetici e della prima infanzia; alimenti precotti (surgelati, in scatola, ecc.); alimenti zootecnici; apicoltura; birra e malto; conserve animali e vegetali; dolciaria; zucchero e dolcificanti; gelateria; lattiero-casearia; lavorazioni e conserve ittiche; macellazione e lavorazione di carni; molitura dei cereali ed altre lavorazioni di semi e granaglie; frantoio; oli e grassi vegetali, animali e da semi e frutti oleosi; paste alimentari, prodotti farinacei; pasticceria fresca e conservata; pastificazione; preparazioni alimentari varie; produzione, preparazione e confezionamento di pasti e prodotti alimentari con o senza somministrazione in attività di ristorazione; prodotti alimentari vegetali e di frutta conservati; prodotti amidacei; prodotti di panetteria; riserie; rosticceria, gastronomia, friggitoria, panineria e similari che svolgono prevalentemente attività di produzione; torrefazione del caffè, succedanei del caffè e the; yogurterie; vini; produzione di alimenti con vendita al minuto, anche in forma ambulante o di posteggio; produzione di ghiaccio.

Vi rientrano inoltre le imprese che svolgono attività di produzione, preparazione, confezionamento e distribuzione di pasti e prodotti alimentari, con somministrazione diretta, in attività di ristorazione.

SETTORE PANIFICAZIONE

Imprese di panificazione, anche per attività collaterali e complementari, nonché negozi di vendita del pane, generi alimentari vari, annessi o comunque collegati al laboratorio di panificazione, con il quale debbono, tuttavia, avere titolarità comune o ristretta nell'ambito dei gradi di parentela e di affinità previsti per l'impresa familiare.

STAGIONALITÀ

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 21, 2° comma, D.Lgs n. 81/2015, oltre alle attività stagionali definite dal DPR 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modifiche e integrazioni, le parti concordano che sono stagionali le seguenti attività e mansioni correlate:

- produzioni stagionali principalmente legate al settore agricolo;
- produzioni connesse a ricorrenze, cerimonie, eventi e manifestazioni di carattere civile, religioso, popolare, tradizionale, sportivo, ricreativo;
- produzioni legate a consumi concentrati in particolari periodi dell'anno (caldi o freddi);
- produzioni per consistenti variazioni di consumi collegate ai flussi turistici;
- produzioni effettuate in occasione di iniziative promo-pubblicitarie ed espositive dirette a qualificare e promuovere la tipicità;
- unità locali i cui periodi di apertura al pubblico limitatamente ad alcuni periodi all'anno, in località anche distinte da quelle della sede principale, quand'anche situate nello stesso comune, provincia o regione, coincidenti con i flussi turistici stagionali

Tali attività sono caratterizzate dalla necessità ricorrente di intensificazione dell'attività lavorativa in determinati e limitati periodi dell'anno e per la durata massima di 8 mesi, ricompresi nel periodo da marzo ad ottobre di ogni anno.

La possibilità dell'assunzione di cui ai punti precedenti riguarda i lavoratori addetti alla produzione, confezionamento, movimentazione e relative modalità accessorie, compresa l'amministrazione e la vendita.

In considerazione delle attività rientranti nel campo di applicazione del presente contratto e dell'incidenza che su di esse ha l'alternanza delle stagioni, eventuali ulteriori ipotesi di attività stagionale potranno essere previste dalla contrattazione collettiva di secondo livello previa richiesta all'Ente Bilaterale EBIASP da inviare tramite pec all'indirizzo ebiasp@pec.it, il quale emetterà il proprio parere entro 30 giorni, salvo la necessità di richiedere la presentazione di ulteriore documentazione. In caso di mancata risposta, la richiesta si intenderà respinta.

ISTITUTI E CONTENUTI

ISTITUTI	CONTENUTI																				
Periodo di prova Art.2	Quadri e primo livello: 6 mesi . Altri livelli: 3 mesi . I periodi di prova indicati per i rispettivi livelli devono intendersi di effettivo lavoro. Per i contratti a termine la durata del periodo di prova non potrà essere superiore al 50% della durata del contratto di lavoro.																				
Orario di lavoro Art. 7 e ss	La durata normale del lavoro effettivo è fissata in 40 ore settimanali suddivise di norma in cinque o sei giornate. Qualora sussista una organizzazione del lavoro su turni, l'orario di lavoro previsto per il terzo turno corrisponde a 36 ore settimanali, a parità di retribuzione. Possibilità di adottare orari flessibili per un massimo di 48 ore settimanali ripartiti su 6 giorni, ad esclusione delle fattispecie elencate nel CCNL, e articolazione multiperiodale dell'orario di lavoro con modalità da definire a livello di contrattazione aziendale.																				
Banca delle ore Art. 10	Tutte le tipologie di lavoro straordinario potranno confluire nel monte ore della Banca delle Ore nella misura del 100%, con maggiorazione del 25%.																				
Straordinario, Notturno, Festivo Artt. 12/13/14 Max. 250 ore annue di lavoro straordinario per lavoratore. Per le maggiorazioni, vista la varietà di aziende, si rinvia al testo del CCNL. Sempre che non si tratti di turni regolari di lavoro, è considerato lavoro notturno quello prestato tra le 22.00 e le 6.00. Nel caso delle imprese di panificazione, per lavoro notturno si intende quello svolto tra le 21 e le 4 del mattino.																					
Ferie e permessi Art. 15/19	Ferie annuali: 4 settimane. Ex festività: 32 ore di permessi retribuiti annui.																				
Retribuzione Art.25	Paga giornaliera: divisore pari a 26; quota oraria di retribuzione: divisore pari a "173". In caso di assunzione di un lavoratore a tempo indeterminato da adibire allo svolgimento di mansioni rientranti nei livelli dal 2° al 4° per le imprese artigiane settore alimentare, nei livelli A1, A2, A3, B2, B3s e B3 per le imprese artigiane settore panificazione e nei livelli dal 6° al 2° per le imprese non artigiane con meno di 15 dipendenti, qualora quest'ultimo abbia un'esperienza professionale pregressa inferiore ai 5 anni nelle attività per le quali viene impiegato, al datore di lavoro è riconosciuta la facoltà di assumere il suddetto lavoratore riconoscendogli, per i primi due anni, le "retribuzioni di primo ingresso", ridotte rispetto al livello ordinario di inquadramento pari al 7,5% per il primo anno e 5% per il secondo. Le suddette riduzioni retributive possono essere applicate anche dalle aziende di nuova costituzione o in fase di avvio di una nuova attività e per un massimo di due anni, indipendentemente dal livello di inquadramento. Le imprese non artigiane fino a 15 dipendenti rientranti nel campo di applicazione del presente CCNL, in totale assenza di contrattazione collettiva regionale economica di categoria alle stesse applicabile o di accordi aziendali economici, corrispondono gli importi di seguito riportati a titolo di elemento economico di garanzia. Tali importi sono erogati per 12 mensilità e non incidono su tutti gli istituti contrattuali e di legge, compreso il T.F.R., in quanto le parti ne hanno già tenuto conto nella quantificazione degli stessi. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>Livelli</th><th>Importi</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Quadri</td><td>36,93</td></tr> <tr> <td>1° livello</td><td>36,93</td></tr> <tr> <td>2° livello</td><td>32,11</td></tr> <tr> <td>3° livello</td><td>26,49</td></tr> <tr> <td>4° livello</td><td>23,28</td></tr> <tr> <td>5° livello</td><td>20,88</td></tr> <tr> <td>6° livello</td><td>19,27</td></tr> <tr> <td>7° livello</td><td>17,66</td></tr> <tr> <td>8° livello</td><td>16,06</td></tr> </tbody> </table>	Livelli	Importi	Quadri	36,93	1° livello	36,93	2° livello	32,11	3° livello	26,49	4° livello	23,28	5° livello	20,88	6° livello	19,27	7° livello	17,66	8° livello	16,06
Livelli	Importi																				
Quadri	36,93																				
1° livello	36,93																				
2° livello	32,11																				
3° livello	26,49																				
4° livello	23,28																				
5° livello	20,88																				
6° livello	19,27																				
7° livello	17,66																				
8° livello	16,06																				
Una tantum e indennità Art. 25 bis	A favore dei soli lavoratori in forza alla data di stipula del rinnovo del presente CCNL, è stabilita l'erogazione in di un importo lordo a titolo di una tantum, a copertura del periodo di vacanza contrattuale marzo – luglio 2024. L'importo, definito nella misura di 50,00€ per tutti i settori e livelli, verrà erogato con la retribuzione del mese di settembre 2024 riproporzionato in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo interessato e in caso di contratto part-time, e corrisposto in misura pari al 70% per gli apprendisti. L'importo è comprensivo dei riflessi sugli istituti diretti ed indiretti della retribuzione ed è escluso dalla base di calcolo del TFR.																				

	Ai lavoratori turnisti panettieri, intendendosi per tali coloro che sono destinati a sostituire gli operai fissi in caso di loro assenza dal lavoro, o assunti per periodo limitato o con contratto a breve termine, spetta oltre alla normale retribuzione mensile, una maggiorazione del 26,73% a titolo di indennità sostitutiva delle festività nazionali infrasettimanali ivi comprese quelle sopprese pari al 5,44%; per la tredicesima mensilità pari all'8,33%; delle ferie pari al 7,71%; dell'indennità speciale mensile pari al 5,25%. Per i lavoratori del settore alimentare impiegato con imprese non artigiane che occupano fino a 15 dipendenti, vengono definite le seguenti indennità: - disagio per freddo: 6% della paga base oraria ai lavoratori che svolgono la loro prevalente attività nelle celle frigorifere nelle quali la temperatura deve essere mantenuta costantemente inferiore a 5°; - disagio per caldo: 6% della paga base oraria ai lavoratori che svolgono la loro prevalente attività ambienti nei quali la temperatura, per necessità di esercizio, è superiore a 38°; - disagio per umido: 6% della paga base oraria ai lavoratori che svolgono la loro prevalente attività ambienti con tassi di umidità costanti per necessità di servizio, superiori al 95%.
Contratto di reinserimento Art. 25 ter	A tempo determinato o indeterminato è applicabile ai lavoratori di prima assunzione nel settore di appartenenza dell'azienda con l'obiettivo di favorire il reinserimento lavorativo e a condizione che non abbiano già svolto le stesse mansioni, che abbiano più di 35 anni di età, e che si trovino in condizione di disoccupazione o sospensione, alla ricerca di nuova occupazione, o che abbiano cessato un'attività autonoma. Durante i primi 24 mesi, le retribuzioni ridotte rispetto livello ordinario di inquadramento saranno così determinate: - prima metà del periodo: 85%; - seconda metà del periodo: 90%. Ogni singola azienda può stipulare un solo contratto a tempo indeterminato; la stipula di un successivo contratto è consentita solo nel caso in cui il precedente contratto sia stato stabilizzato con il superamento del periodo di prova. In caso di assunzioni a tempo determinato le aziende potranno stipulare: • n. 2 contratti da 0 a 5 dipendenti; • n. 3 contratti con più di 5 dipendenti.
Mensilità	Tredici per le aziende artigiane e quattordici per le aziende non artigiane.
Premio risultato Art. 30	Potrà essere negoziato in sede aziendale ponendo particolare attenzione all'attivazione di programmi di welfare.
Scatto di merito Art. 31	Definito con accordo aziendale in funzione del raggiungimento di parametri oggettivi legati al merito o alla professionalizzazione dei singoli lavoratori.
Malattia Artt. 36 e ss	Conservazione del posto: 180 GG → Nell'arco di 1 anno solare per malattia continuativa certificata 720 GG → Nell'arco di 36 mesi sommando + eventi → Nell'arco temporale di 48 mesi in caso di malattie di particolare gravità. INTEGRAZIONE → 60% dal 1° al 3° gg/max 4 eventi → 75% dal 4° al 45° gg → Massimo 45 gg di integrazione/anno Il lavoratore non in prova, che debba interrompere il servizio a causa di infortunio o malattia professionale, avrà diritto alla conservazione del posto per 180 giorni di calendario in caso di evento continuativo. In caso di sommatoria di più eventi, il periodo di comporta è fissato in un massimo di 240 giorni nell'arco temporale di 36 mesi. Patologie gravi: integrazione del 100% per massimo 180 gg/anno
Infortunio Art. 38	L'indennità carico azienda, in caso di infortunio sul lavoro, deve essere tale da permettere al lavoratore di raggiungere il 100% della retribuzione lorda globale di fatto fino a guarigione clinica.
Part time Art.76 e ss	• Maggiorazione del 10% per ore in regime di clausole elastiche e flessibili. • Maggiorazione del 10% per le ore supplementari.
Lavoro intermittente Art.86 e ss	Indennità di disponibilità pari al 20% della retribuzione del livello di riferimento. Nessun compenso in caso di malattia o altro evento che renda impossibile rispondere alla chiamata. Qualora l'evento di malattia si verifichi durante la chiamata, il lavoratore avrà

	diritto ad una integrazione dell'indennità eventualmente erogata dall'INPS fino al raggiungimento del 20% della retribuzione lorda contrattualmente prevista per tutta la durata della chiamata												
Tempo determinato Art.92 e ss	Limiti numerici: 50% dei lavoratori a tempo indeterminato, apprendisti e assunti con contratto di reinserimento in forza al momento dell'assunzione. Salvo ogni diverso accordo sindacale aziendale. Resta salva la facoltà di assumere con contratto a tempo determinato n. 3 dipendenti nelle singole unità produttive con in forza fino a 5 dipendenti come sopra conteggiati.												
Somministrazione Art. 100 e ss	Contemporaneamente lavoratori somministrati a tempo determinato in misura non superiore al 20% annuo dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in servizio.												
LAVORO A DISTANZA Telelavoro Lavoro agile (smart working) Art.106 e ss	Il lavoro a distanza, salvo eventi eccezionali, ha carattere volontario sia per l'azienda sia per il lavoratore dipendente e può svolgersi anche con contratto part-time o a tempo determinato. Tutelato il diritto alla disconnessione.												
Fondi Art. 129	FONDOSANI - Il contributo mensile obbligatorio per ciascun lavoratore in forza è pari ad euro 12,50 di cui euro 11,50 a carico dell'azienda ed euro 1,00 a carico del lavoratore, da versare al fondo di assistenza sanitaria integrativa FONDOSANI (Fondo Sanitario Integrativo di emanazione Confederale). I contributi sono dovuti per 12 mensilità. - Tale contributo, deve essere versato unitamente alla contribuzione da destinare all'Ente Bilaterale EBIASP, in un'unica soluzione, mediante F24 con codice "EBAP" o tramite bonifico bancario sul Conto corrente intestato a FONDOSANI, IBAN: IT 03 J 06230 13701 0000 4043 2368. - Con il versamento relativo al mese di gennaio di ogni anno o, comunque, con il primo versamento conseguente all'avvenuta adesione al Fondo sanitario, dovrà essere versata una quota di iscrizione annuale parametrata sulla consistenza dell'organico aziendale, con le stesse modalità di cui al punto precedente e secondo la seguente tabella: <table border="1"> <tr> <td>da 1 a 5 :</td><td>€ 50,00</td></tr> <tr> <td>da 6 a 15 :</td><td>€ 100,00</td></tr> <tr> <td>da 16 a 30:</td><td>€ 150,00</td></tr> <tr> <td>da 31 a 40:</td><td>€ 250,00</td></tr> <tr> <td>da 41 a 50:</td><td>€ 300,00</td></tr> <tr> <td>oltre 50:</td><td>€ 350,00</td></tr> </table> - L'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un E.D.R. d'importo mensile pari ad euro 25,00 (€ venticinque/00) lordi per le mensilità previste dal CCNL. EBIASP - Il contributo mensile all' E.BI.A.S.P. Nazionale è stabilito nella misura di € 7,50 cui euro 6,50 a carico del datore di lavoro ed euro 1 a carico del lavoratore per le mensilità previste dal presente CCNL. - Le quote, unitamente ai contributi da destinare al Fondo sanitario integrativo "FONDOSANI", vanno versate in un'unica soluzione mediante F24 con codice "EBAP" o tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a E.BI.A.S.P. all'IBAN: IT 74 W 06230 03233 0000 4648 7433. L'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un E.D.R. d'importo mensile pari ad euro 25 (€ venticinque/00) lordi per le mensilità previste dal CCNL.	da 1 a 5 :	€ 50,00	da 6 a 15 :	€ 100,00	da 16 a 30:	€ 150,00	da 31 a 40:	€ 250,00	da 41 a 50:	€ 300,00	oltre 50:	€ 350,00
da 1 a 5 :	€ 50,00												
da 6 a 15 :	€ 100,00												
da 16 a 30:	€ 150,00												
da 31 a 40:	€ 250,00												
da 41 a 50:	€ 300,00												
oltre 50:	€ 350,00												

APPRENDISTATO

Apprendistato professionalizzante

IMPRESE ARTIGIANE

Il contratto di apprendistato può essere instaurato per seguenti livelli: Settore Alimentari: dal 1°s al 5°; Settore Panificazione: Gruppo A da A1s a A3; Gruppo B da B1 a B3
 La durata massima, in relazione alle qualifiche da conseguire, è stabilita come segue:

SETTORE ALIMENTARE:

1° Gruppo (livelli 1°s e 1°)	durata 5 anni
2° Gruppo (livelli 2°, 3°a, 3° e 4°)	durata 5 anni
3° Gruppo (livello 5°)	durata 3 anni e 6 mesi

SETTORE PANIFICAZIONE GRUPPO A:

1° Gruppo (livelli A1 e A1s)	durata 5 anni
2° Gruppo (livello A2)	durata 4 anni e 6 mesi
3° Gruppo (livello A3)	durata 4 anni

SETTORE PANIFICAZIONE GRUPPO B:

1° Gruppo (livello B1)	durata 3 anni
2° Gruppo (livello B2)	durata 3 anni
3° Gruppo livello B3s)	durata 4 anni e 6 mesi
4° Gruppo (livello B3)	durata 3 anni

La retribuzione dell'apprendista viene determinata applicando le seguenti percentuali alla retribuzione tabellare prevista per il livello di inquadramento finale:

Area Alimentari Artigiani										
Gruppi	1° Sem	2° Sem	3° Sem	4° Sem	5° Sem	6° Sem	7° Sem	8° Sem	9° Sem	1° Sem
1°	70%	70%	75%	75%	85%	85%	88%	91%	91%	95%
2°	70%	70%	75%	75%	91%	91%	95%	95%	95%	95%
3°	70%	70%	75%	95%	95%	95%	95%			

Area Panificatori Gruppo A										
Gruppi	1° Sem	2° Sem	3° Sem	4° Sem	5° Sem	6° Sem	7° Sem	8° Sem	9° Sem	1° Sem
1°	70%	70%	75%	75%	85%	85%	88%	88%	95%	95%
2°	70%	70%	75%	75%	85%	85%	90%	95%	95%	
3°	70%	70%	75%	80%	85%	90%	95%	95%		

Area Panificatori Gruppo B									
Gruppi	1° Sem	2° Sem	3° Sem	4° Sem	5° Sem	6° Sem	7° Sem	8° Sem	9° Sem
1°	70%	70%	75%	75%	84%	84%			
2°	70%	70%	75%	75%	88%	88%			
3°	70%	70%	75%	75%	88%	88%	93%	95%	95%
4°	70%	70%	75%	95%	95%	95%			

IMPRESE NON ARTIGIANE FINO A 15 DIPENDENTI

Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie del 7°, 6°, 5°, 4°, 3° e 2° livello. La durata massima del periodo di apprendistato è di tre anni, e la sua suddivisione in periodi è così determinata:

DURATA				
Livello	Durata complessiva	1° periodo	2° periodo	3° periodo
7°	24	6	18	-
6°	36	6	14	16
5°	36	10	12	14
4°	36	10	12	14

3°	36	10	12	14
2°	36	10	10	16

INQUADRAMENTO			
Livello	1° periodo	2° periodo	3° periodo
Dal 2° al 6°	Due livelli sotto quello di destinazione	Un livello sotto quello di destinazione	Livello di destinazione
7°	Un livello sotto quello di destinazione	Livello di destinazione	-

Le parti concordano che in nessun caso la retribuzione di fatto dell'apprendista potrà superare - per effetto delle minori trattenute contributive - la retribuzione netta del lavoratore non apprendista di analogo livello. La stessa regola si applica al lavoratore ex apprendista che continui a godere del più favorevole regime contributivo per il periodo successivo alla qualificazione.

Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale

La durata del contratto non può essere superiore a: tre anni per il conseguimento della qualifica di istruzione e formazione professionale; quattro anni per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale e per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore.

Trattamento economico:

- per il primo anno il 70% della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato;
- per il secondo anno l'80% della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato;
- per il terzo anno il 90% della retribuzione base dovuta al termine del periodo di apprendistato;
- per l'eventuale quarto anno il 95% della retribuzione base dovuta al termine del periodo di apprendistato.

Apprendistato di alta formazione e di ricerca

Durata e trattamento economico:

- a. Per i percorsi di durata superiore all'anno:
 - due livelli sotto quello di destinazione finale per la prima metà del periodo di apprendistato;
 - un livello sotto quello di destinazione finale per la seconda metà del periodo di apprendistato.
- b. Per i percorsi di durata non superiore all'anno:
 - un livello sotto quello di destinazione finale per il periodo di apprendistato.

Malattia e infortunio

Conservazione del posto: 180 GG

INTEGRAZIONE ➔ 50% dal 1° al 3° gg/max 4 eventi
 ➔ 75% dal 4° al 45° gg
 ➔ Massimo 45 gg di integrazione/anno

INFORTUNIO ➔ 60% primi 3 gg
 ➔ 80% dal 4° al 20° gg
 ➔ 90% dal 21° al 180°

TABELLA A
SETTORE ALIMENTARE

Inquadramento	Incrementi dal 01/04/2024**	Minimi al 01/04/2024**	Minimi al 01/01/2025	Minimi al 01/11/2025	Minimi al 01/04/2026
Primo livello S*	€ 78,85	€ 2.316,50	€ 2.368,80	€ 2.440,30	€ 2.507,10
Primo livello	€ 70,90	€ 2.080,00	€ 2.126,80	€ 2.191,20	€ 2.251,00
Secondo livello	€ 64,75	€ 1.904,00	€ 1.947,00	€ 2.006,00	€ 2.060,80
Terzo livello A	€ 60,40	€ 1.774,30	€ 1.814,20	€ 1.869,25	€ 1.920,20
Terzo livello	€ 57,05	€ 1.678,20	€ 1.716,10	€ 1.768,10	€ 1.816,40
Quarto livello	€ 55,00	€ 1.610,00	€ 1.646,10	€ 1.696,05	€ 1.742,30
Quinto livello	€ 52,40	€ 1.535,60	€ 1.570,10	€ 1.617,80	€ 1.661,90
Sesto livello	€ 49,00	€ 1.436,70	€ 1.469,05	€ 1.513,70	€ 1.554,90

* Da aggiungere indennità di funzione pari a 36,15€

** Aumenti da erogare in unica soluzione nella busta paga di agosto 2024 come "arretrato CCNL" in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo aprile-luglio

TABELLA B
SETTORE PANIFICAZIONE

Inquadramento	Incrementi dal 01/04/2024**	Minimi al 01/04/2024	Minimi al 01/01/2025	Minimi al 01/11/2025	Minimi al 01/04/2026	Indennità speciale*
A1S	€ 69,25	€ 1.959,30	€ 2.005,30	€ 2.068,45	€ 2.117,90	€ 94,77
A1	€ 64,50	€ 1.821,60	€ 1.864,30	€ 1.923,05	€ 1.968,95	€ 88,06
A2	€ 60,45	€ 1.706,05	€ 1.746,05	€ 1.801,05	€ 1.844,05	€ 82,63
A3	€ 55,35	€ 1.562,20	€ 1.598,90	€ 1.649,20	€ 1.688,60	€ 75,92
A4	€ 52,40	€ 1.480,05	€ 1.514,75	€ 1.562,60	€ 1.599,90	€ 72,05
B1	€ 67,85	€ 1.918,30	€ 1.963,10	€ 2.025,10	€ 2.073,55	€ 92,19
B2	€ 55,85	€ 1.576,10	€ 1.613,05	€ 1.663,90	€ 1.703,60	€ 76,44
B3S	€ 54,40	€ 1.533,95	€ 1.569,80	€ 1.619,30	€ 1.658,00	€ 74,87
B3	€ 52,60	€ 1.483,90	€ 1.518,70	€ 1.566,55	€ 1.603,95	€ 72,56
B4	€ 49,90	€ 1.407,30	€ 1.440,30	€ 1.485,70	€ 1.521,10	€ 68,69

*Indennità da corrispondere mensilmente per la particolarità dell'attività svolta nelle imprese di panificazione.

** Aumenti da erogare in unica soluzione nella busta paga di agosto 2024 come "arretrato CCNL" in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo aprile-luglio

TABELLA C
IMPRESE NON ARTIGIANE CHE OCCUPANO FINO A 15 DIPENDENTI

Inquadramento	Minimi al 01/08/2024	Minimi al 01/01/2025	Minimi al 01/01/2026
Quadri*	€ 3.276,55	€ 3.377,30	€ 3.478,00
Primo livello	€ 3.276,55	€ 3.377,30	€ 3.478,00
Secondo livello	€ 2.914,70	€ 3.002,25	€ 3.089,85
Terzo livello	€ 2.492,55	€ 2.564,80	€ 2.637,05
Quarto livello	€ 2.251,30	€ 2.314,80	€ 2.378,30
Quinto livello	€ 2.070,35	€ 2.127,30	€ 2.184,20
Sesto livello	€ 1.949,75	€ 2.002,30	€ 2.054,85
Settimo livello	€ 1.829,15	€ 1.877,30	€ 1.925,50
Ottavo livello	€ 1.708,55	€ 1.752,35	€ 1.796,15

*Da aggiungere indennità di funzione di quadro pari a 100€.
 EDR e indennità di contingenza conglobati.

TABELLA D
**ATTIVITÀ DI PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE DIRETTA ALLA CLIENTELA DI PASTI E
 PRODOTTI ALIMENTARI IN ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE**

Inquadramento	Retribuzione al 01.09.2024	Retribuzione al 01.08.2025	Retribuzione al 01.08.2026
A	€ 2.058,30	€ 2.104,00	€ 2.157,90
B	€ 1.881,20	€ 1.919,05	€ 1.966,55
C	€ 1.774,15	€ 1.807,30	€ 1.850,90
D	€ 1.674,10	€ 1.702,90	€ 1.742,90
E	€ 1.569,95	€ 1.596,00	€ 1.634,25

APPENDICE

Accordo sul Tempo Determinato

Le Parti prendono atto della modifica alla disciplina delle causali utilizzabili per l'instaurazione di contratti a tempo determinato di durata superiore ai 12 mesi stabilita nell'art. 19 c. 1 D. Lgs. 81/2015 e s.m.i. e, tenuto conto delle caratteristiche del settore disciplinato dal presente contratto collettivo nazionale di lavoro, individuano le seguenti causali:

- a. Punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per la quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;
- b. Incrementi di produttività, di confezionamento e di spedizione del prodotto, in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi;
- c. Esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione;
- d. Lavoratori di età superiore a 50 anni;
- e. Sostituzione di lavoratori assenti;
- f. Sostituzione di lavoratori con gravi patologie, soggetti ad un periodo di comporta esteso (fino a 720 gg nell'arco di 48 mesi).

CCNL ALIMENTARI ARTIGIANATO

Riproduzione Vietata | Tutti i diritti riservati | © Copyright 2024

Conflavoro, Fesica-Confsal e Confsal hanno sottoscritto il CCNL Alimentari Artigianato, con l'obiettivo di creare istituti ad hoc che possano premiare l'efficienza e la produttività delle aziende che applicano tale CCNL e, allo stesso tempo, tutelare gli interessi dei lavoratori.

